

La Posta di Fiscooggi

immagine generica illustrativa **Riduzione detrazione per oneri**

È vero che ai possessori di redditi elevati spettano minori detrazioni? Di quali detrazioni si tratta e da quando vale questa regola?

Arianna

risponde **Paolo Calderone**

Si conferma che a partire dal periodo d'imposta 2020 la detrazione del 19% per gli oneri indicati nell'**articolo 15 del Tuir** spetta per l'intero importo solo se il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 120.000 euro.

Qualora il reddito complessivo sia superiore a tale importo, le detrazioni saranno riconosciute per la parte corrispondente al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro. In sostanza, le detrazioni diminuiscono all'aumentare del reddito fino ad azzerarsi per redditi oltre i 240.000 euro.

A prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, la detrazione continuerà a spettare per l'intero importo per alcuni oneri del citato articolo 15, quali:

- le spese sanitarie (comma 1 lettera c)
- gli interessi passivi su prestiti o mutui agrari di ogni specie e su mutui garantiti da ipoteca contratti per l'acquisto dell'abitazione principale (comma 1, lettere a e b)
- gli interessi passivi su mutui contratti (a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca) per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (comma 1-ter).

Si ricorda, infine, che nel reddito complessivo vanno considerati i canoni di locazione assoggettati a cedolare secca e i redditi conseguiti dai contribuenti che hanno scelto il regime forfettario. Non va

incluso, invece, il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze.

21 Giugno 2021

URL: <https://www.fiscooggi.it/posta/riduzione-detrazione-oneri>